Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

Direzione: DIREZIONE



Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA

$\ \, DECRETO\ DIRIGENZIALE\ (con\ firma\ digitale)$

N. Ogg	A01390	del	09/07/2025		Proposta n. 1415 del	07/07/2025				
Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici ad uso residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Angelo D'Andrea, in qualità di proprietario, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione Bagnolo, Fg. 49 part. 35 - ID 9171										
Proponente:										
					0					
Es	Estensore				LUZZI FRANCESCA	firma elettronica				
Re	esponsabile d	lel proc	cedimento	Ci	CAPALBO ROBERTO	firma elettronica				
Re	esponsabile dell' Area			U	R. FIOCCO	firma elettronica				

AD INTERIM L. MARTA

_____firma digitale__

Direttore

Oggetto: Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici ad uso residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Angelo D'Andrea, in qualità di proprietario, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione Bagnolo, Fg. 49 part. 35 – ID 9171.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, e del 20 gennaio 2017, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l'art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025", e l'art. 1, comma 653, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2024" con "31 dicembre 2025";

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 432 del 12 giugno 2025, con la quale è stato espresso nulla osta in merito al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, all'ing. Luca Marta, direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica", in ragione della comprovata esperienza professionale maturata nel settore, nonché delle competenze in materia già comprese nella declaratoria di funzioni delle Direzione regionale cui è preposto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 23 giugno 2025, recante: Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale "Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione tecnologica";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30 giugno 2025, recante: "Delega all'Ingegnere Luca Marta, Direttore ad interim dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

CONSIDERATO che:

- l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2, comma 5, lettera d) del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
- l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone "Il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili";
- con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata;
- nel Testo unico della ricostruzione privata, all'articolo 70, comma 2, è stabilito che "In caso di incompletezza della certificazione allegata alla domanda, gli Uffici speciali procedono alla regolarizzazione della domanda in contraddittorio con il professionista. Ai sensi dell'art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, ove persistano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, gli Uffici speciali ne danno tempestivamente comunicazione agli istanti che, nel termine di dieci giorni, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni e dei rilievi nel termine di 10 giorni, gli Uffici speciali trasmettono al Vicecommissario la proposta di rigetto della domanda di contributo";
- con ordinanza n. 169 del 9 Febbraio 2024 e ss.mm.ii., "Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi. Abrogazione Ordinanza n. 165 del 21 dicembre 2023", all'art. 1 è stato disposto che "1.Salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, per la presentazione delle domande di contributo in merito agli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, il termine è fissato alla data del 31 dicembre 2025, esclusi i casi di edifici singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l'approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110/2020. 2. All'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza del Commissario straordinario sisma n. 142 del 30 maggio 2023, le parole "alla data del 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole "alla data del 30 giugno 2024" 3. All'articolo 2, commi 2 e 3 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 142 del 30 maggio 2023 le parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2023" sono soppresse";

CONSIDERATO, ALTRESI', che:

- con istanza depositata su piattaforma informatica GE.DI.SI. n. 1205700200002505592023, acquisita al protocollo dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma della Regione Lazio con n. 403425 del 12/04/2023, è stata presentata dal professionista incaricato richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili ad uso residenziale, ai sensi Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., per conto del Sig.

Angelo D'Andrea, in qualità di proprietario, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione Bagnolo, Fg. 49, Part. 35 – ID 9171;

- con istanza depositata su piattaforma informatica GE.DI.SI. n. 1205700200002748952023, acquisita al protocollo dell'Ufficio con n. 829333 del 25/07/2023, è stata presentata dal professionista incaricato variante amministrativa alla richiesta di contributo in oggetto;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 1049101 del 25/09/2023, cui si rimanda per gli elementi di dettaglio, sono stati richiesti al professionista incaricato e, per il suo tramite, al richiedente chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell'espletamento dell'istruttoria finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché della sussistenza dei requisiti per l'accesso allo stesso, comunicando contestualmente la sospensione del procedimento amministrativo in attesa dell'acquisizione agli atti di quanto richiesto;
- con nota prot. n. 168707 del 06/02/2024, cui si rimanda per gli elementi di dettaglio, stante quanto riportato nel capoverso che precede e considerata la persistenza di carenze documentali, è stato inviato al professionista incaricato e, per il suo tramite, al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

VISTA la variante amministrativa alla richiesta di contributo in oggetto depositata su piattaforma informatica GE.DI.SI. n. 1205700200003337642024 ed acquisita al prot. n. 220699 del 16/02/2024 in risposta alla nota di cui sopra;

PRESO ATTO della comunicazione di rigetto dell'istanza del Comune territorialmente competente acquisita con prot. n. 316060 del 13/03/2025, cui si rimanda per gli elementi di dettaglio;

CONSTATATO che, a seguito dell'esame delle osservazioni e della documentazione integrativa prodotte, persistono motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza come specificato nell'esito istruttorio, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

il rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici ad uso residenziale con danni gravi, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata adottato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Angelo D'Andrea, in qualità di proprietario, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione Bagnolo, Fg. 49 part. 35 – ID 9171.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Il Direttore Ing. Luca Marta AREA RICOSTRUZIONE PRIVATA

ESITO ISTRUTTORIO - I	Proposta ri	igetto istan:	za							
Procedura Semplificata	☑ DL 189/2016 art. 12-bis c.1 (SCIA completa)									
riocedula Semplinicata	☐ DL 189/2016 art. 12-bis c.1- bis (SCIA parziale)									
Costo convenzionale al netto di Iva: € 438.559,17 (< limiti previsti dall' art. 3 Ord. 100/2020)										
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA n. 19/2017 s.m.i. DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016										
Dati generali										
Provincia:		Riet	i							
Comune:		Amatrice								
Frazione:		Bagnolo								
Richiedente:		D'Andrea Angelo								
Professionista:		Ing. Cianca Emanuele								
Dati Catastali		Fg. 49, Part. 35								
Dati identificativi dell'ista	nza									
Piattaforma informatica		9								
ID fascicolo: 12057002000025	05592023									
		A 1								
USR		4								
ID Istanza: 9171										
Protocollo: 403425 del 12/04/2023										
Istruttore: Ing. Roberto Capalb										
Richiesta anticipo Spese Tecni		94/2020)	sì □ no ⊠							
Controllo ¹ (art. 10 e 12 O.C. 100/2		preliminare ⊠ preventivo □								
Verifica a campione (art. 12, c. 1	, O.C.S.R. n. 100	/2020)	sì □ no ⊠							
		Riparazione con rafforzamento locale								
		Demolizione collabente								
Tipologia di intervento:		Collabente vincolato								
		Ripristino con miglioramento sismico								
		Adeguamento/Demolizione e ricostruzione		\boxtimes						
		Residenziale		\boxtimes						
Destinazione e tipologia edificio:		Prevalentemente residenziale								
		Produttivo assimilabile a residenziale								
		Singolo proprietario		\boxtimes						
		Comunione (singola U.I. o pluralità di U.I. con stessi titolari)								
Natura giuridica della titolarità de	el contributo:	Condominio di fatto								
		Condominio registrato								
		Consorzio								

¹ Artt. 70 e 76 del T.U.R.

Oggetto: Proposta di rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di Demolizione e ricostruzione con danni gravi ai sensi delle ordinanze del Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e s.m.i. presentata dal Sig. D'Andrea Angelo relativa al fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), frazione Bagnolo distinto in Catasto al foglio 49, mappale 35 - ID 9171.

CONSIDERATO CHE:

- in data 12.04.2023 con nota Prot. 403425 è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione per edifici con danni gravi per conto del Sig. D'Andrea Angelo, relativamente al fabbricato sito nel Comune di Amatrice, frazione Bagnolo distinto in Catasto al foglio 49, mappale 35 a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (GEDISI);
- con nota Prot. 1049101 del 25/09/2023, questo Ufficio ha richiesto chiarimenti in merito alla completezza e regolarità della documentazione allegata alla RCR ai sensi delle Ordinanze Commissariali;
- con nota Prot. 168707 del 06/02/2024, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del predetto per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;
- con nota Prot. 220699 del 16/02/2024 il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (GEDISI) ha trasmesso una Variante amministrativa all'istanza;
- con nota Comunale prot.n. 20960 del 06/11/2024 acquisita al prot. Reg.n. 1367267 del 06/11/2024 il Comune di Amatrice ha trasmesso il preavviso di archiviazione istanza e richiesta integrazioni invitando il tecnico incaricato, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, a fornire le integrazioni richieste entro 10 gg dal ricevimento della presente;
- con nota Prot. 1022486 del 13/08/2024 questo Ufficio ha comunicato la sospensione dell'istruttoria in attesa del rilascio del parere di conformità urbanistica ed edilizia di competenza Comunale;

PRESO ATTO:

- che, il Comune di Amatrice con nota prot.n. 4973 del 13/03/2025 acquisita al prot. Reg.n. 316060 del 13/03/2025 ha comunicato il rigetto dell'istanza per mancanza documentale e chiarimenti in ordine alla definizione della pratica;
- che è assente l'attestazione dello stato legittimo dell'edificio, ovvero la conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento per l'eventuale procedibilità e prosecuzione dell'istruttoria relativa alla richiesta di contributo in oggetto;

SI PROPONE, pertanto, il rigetto dell'istanza.

Rieti, 30/06/2025

L'istruttore Ing. Roberto Capalbo